1

PEL

COMUNE DI BAGNOLI

IN PRINCIPATO ULTERIORE

CONTRO

IL MONASTERO DI S. FRANCESCO

DELLE CAPPUCCINELLE A PONTECORVO DI NAPOLI

Nella 1.ª Camera della G. C. civile.

A relazione del Cons. **ANZANI**.



NAPOLI

DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE CARLUCCIO

Vico Carogioiello n.° 17.

1852



Pubblicato il decreto de' 30 gennaro 1817, il Real Demanio, frugando vecchie pergamene, si credette di essere succeduto ai Monaci Domenicani del comune di Bagnoli, donde fù zelante di farsi annoverare nel quadro a pubblicarsi, quale *spettatario* di due partite annue, l'una di ducati 32, e gr. 40, l'altra di ducati 2, e gr. 40.

Atteso l'illegittimità di tali *redditi*, l'incertezza della spettanza, l'impossibilità della giustificazione, il preteso creditore non fù nell' *attitudine* di precisare il nome del debitore, la natura della prestazione, il fondo, che doveva garantirlo, e per la ragione medesima non ardì mai di dare esecuzione al quadro.

Nel 1838 le Cappuccinelle a Pontecorvo, divenute assegnatarie del Demanio vinsero la retrosia del proprio autore, si arrovellarono di dimandare, ed ebbero la strana fortuna di ottenere la *forma esecu-*

tiva delle partite pubblicate nel 1817, senza veruna ritualità.

In forza di tale *ruolo esecutorio* due sequestri di terzo si veggono praticati dalle predette Cappuccinelle, l'uno a 27 luglio 1849, che fù annullato in virtù di sentenza de' 22 novembre detto anno, contro di cui pendono due appelli; *principale* da parte delle Cappuccinelle, *incidentale* da banda del comune.

L'altro sequestro fù effettuato, li 8 giugno 1850, che forma il soggetto dell'attuale litigio, contra di cui fu eccepita la inefficacia = per l'insequestrabilità delle somme = *pel niun valore del titolo* = per *la prescrizione*, se non del tutto, almeno della maggior parte delle *somme dimandate*.

Il tribunale civile sedente in Avellino, con sentenza de' 12 dicembre 1850, rigettò l'esposte eccezioni del Comune, supponendo d'esservi *un giudicato* che l'avesse escluse precedentemente.

Da tale pronunziazione, che si oppone ad ogni norma di legge e di ragione, il Comune si è provvisto di *gravame*; e trovandosi emessa decisione di congedo, si sono prodotte le analoghe opposizioni.

Ecco le tesi, che ci proponiamo a disaminare.

1.° Essere nullo il giudizio per *mancanza* di conciliazione.

2.° Costare dell'inefficacia del titolo in forza di cui si agisce.

3.° Essere invalido il sequestro praticato dalle Cappuccinelle.

4.° Ostare *la prescrizione*.

5.° Non reggere l'*eccezione* del giudicato.

§. I.

Nullità di giudizio , per difetto di conciliazione.

La legge de' 21 marzo 1817, nell' art. 16 sanziona = « *Apparterrà alle autorità del Contenzioso Am-* « *ministrativo l' autorizzare il Demanio dello stato. . .* « *gli stabilimenti pubblici* ed i COMUNI *a formare do-* « *mande in giudizio. . . . .* » e soggiunge nell' art. 17 « apparterrà alle stesse autorità di CONCILIARE le « *amministrazioni enunciate nel precedente articolo* coi « privati, i quali avessero a FORMAR DIMANDE IN GIU- « DIZIO CONTRA DI ESSE.

« A tale effetto i privati *prima di promuovere le* « *loro azioni, saranno tenuti di presentare alle auto-* « *rità anzidette una dimanda per conciliazione* ».

Queste disposizioni concordano con gli art. 303, 304 , e 313 della legge de' 12 dicembre 1816.

Non ostante l' evidenza di questo dettato legislativo: tre obbiezioni si presentano dal monastero delle Cappuccinelle.

Che la formalità della conciliazione siasi eseguita.

Che un tale difetto, non si trova dedotto in primo grado di giurisdizione =

Che cotesto adempimento , non sia necessario nei giudizii di esecuzione =

Gli enunciati motivi non reggono nel fatto, e neppure nel dritto.

Non sta nel fatto , anzi il fatto stesso esclude l' intervento della conciliazione del giudizio in disamina. Gli *Avvisi* del Consiglio d' Intendenza, a cui si fa

rimando, con l' atto de'5 gennaio volgente mese, ċ
Cappuccinelle, non sono pertinenti all'attuale contesta
ne: infatti il tenore della deliberazione de' 10 m
1841 è il seguente. « Il Consiglio d' Intendenza ċ
« Provincia di Principato Ultra = Visto le carte rela
« alla quistione, tra il Comune di Bagnoli e le (
« puccinelle di S. Francesco a Pontecorvo in N:
« li, relativamente all' assegnamento ottenuto d
« alti esecutori del Concordato, è di avviso, cl
« decurionato del comune di Bagnoli, fra il terr
« inprorogabile di giorni 40, giustifichi con t
« ciò che ha espresso, con atto deliberativo de'26
« glio 1840, in difetto pagherà le somme asseg
« a favore delle cennate Cappuccinelle ».

Neppure si presta ne' sensi del monastero l' a
deliberazione del Consiglio d' Intendenza de' 11 dic
bre 1847 in questi termini.

« Visto le carte, che riflettono il voluto cr
« to del Monastero delle Cappuccinelle di Napoli c
« tro il Comune di Bagnoli = Vista la Ministerial
« S. E. il Ministro Segretario di Stato dell' Int
« de' 26 giugno ultimo = Visto l'atto deliberativo
« Consiglio Comunale di Bagnoli del 17 scorso
« se, col quale ad unanimità di opinioni à prop
« di essere nulla dovuto al cennato Monastero, p
« chè la domanda è sfornita di titoli legali, me
« *il titolo*, sul quale si vuole sostenere il pagam
« to delle *diverse rate annuali* non *esiste* dacchè,
« sendosi praticate delle *ricerche presso del* no
« D. Francesco Saverio Cione, conservatore d
« Schede di notar Fedele Ronca del 1534, non
« *è rinvenuto il titolo*, di cui *si fa cenno*.

« È di avviso, che le osservazioni fatte dal de-
« curionato de' Bagnoli col detto atto deliberativo sia-
« no rassegnate a S. E. Il Ministro dell' Interno, al
« quale si farà noto il parere di questo Collegio, che
« il Monastero delle Cappuccinelle, avendo de' titoli
« legali a dimostrare il loro credito, possono far va-
« lere le loro ragioni avanti alle autorità competenti ».

Dalla trascrizione dei riportati *avvisi* del potere amministrativo, non emerge minimamente quello, che si sostiene dalle Cappuccinelle.

Primieramente dessi non furono relativi a conciliazioni. Il legislatore esige, categoricamente, domande formali per lo scopo di *conciliazione*, ed obbliga i Consigli d' Intendenza a rilasciare il documento analogo. L' art. 17 della suddetta legge de' 21 marzo 1817 impone tale esigenza, ivi è detto, che la con-
« ciliazione « *ove riesca inutile* . . . *i Comuni*, *e*
« *gli stabilimenti pubblici non abbiano volontariamente*
« *fatto dritto alle dimande dell' attore*, *le autorità del*
« *contenzioso amministrativo*, *rilasceranno allo stesso*,
« al più tardi fra un mese, dalla dimanda presen-
« tata, un *certificato* di *non eseguita conciliazione* ».

Oltre di ciò le dette due deliberazioni furono impartite, in proposito di altro credito di annui ducati 55, con un arretrato di ducati 2310, preteso dalle Cappuccinelle, quali *aventi causa* del *monastero* di *S. Rocco*, e S. *Sebastiano*, di cui si occupò la 2. Camera della G. Corte Civile, la quale con imparzialità ne rigettò le pretenzioni, per *mancanza di causa*, *e per inefficacia di titolo*: quel titolo appunto, di cui il Comune aveva fatto rimostranza di non esistere, presso notar Cione come si è rimarcato po-

co innanzi; a quale effetto nella sede di quel giudizio venne notificato.

Dippiù, ove si ponga mente alla *data* di detti *avvisi* rimane ribadito l' assunto delle religiose di S. Francesco a Pontecorvo, mentre una deliberazione del 1841, e l'altra del 1847 non potevano riflettere a giudizii novelli, intentati a 8 giugno 1851.

2.° Non è conforme alla legge l'altra deduzione, che la mancanza di *conciliazione* doveva eccepirsi nella *prima istanza*.

Primieramente è risaputo, che l'eccezioni, a differenza delle azioni (1) si possono dedurre in ogni stato del contendere.

Inoltre il *difetto* di autorizzazione, e nella specie della *conciliazione* è di ordine pubblico, quindi può non solo essere promosso, in ogni stadio giuridico, ma ancora i magistrati sono tenuti elevarlo di uffizio, giacche le cause di corpi morali sono poste sotto la doppia garantia di un doppio esperimento: l'uno devoluto alla cognizione de' giudici amministrativi: l' altro è delegato ai giudici del contenzioso giudiziario, sicche consegue, che fino a quando il primo esperimento in linea amministrativa non abbia avuto luogo, i giudici ordinarii non hanno giurisdizione: nel caso opposto, invece costoro di essere i *giudici secondi* de' fatti contenziosi dedotti in lite, sarebbero i *primi*, anzi gli *unici*, ed *esclusivi*.

Cotesta *incompetenza* è induitivamente per *ragione di materia*, opponibile sempre, e da tutti, anche

---

(1) art: 528 LL: di Proc: Civ:

dal magistrato, ad onta del silenzio delle parti. Tali teoriche emergenti dalla scienza delle leggi, sono state adottate dalla 1.ª Camera della G. C. (1) in due circostanze differenti, vale a dire nella causa Raffaele Giraldi, e Giovanni Barbieri, e nell' altra Matteo Ricciardi e l'amministrazione del Real sito di Portici.

La Corte suprema (2) nella contestazione Rizzi, e Basile insegnò, che nelle *materie soggette a conciliazioni*, non possa il magistrato accogliere *alcuna azione*, se l'attore non abbia *dato copia nel processo verbale di* non *eseguita conciliazione*. Che non era dato alle parti di adempirvi, con atti suppletorii, facendo bisogno di correggere la omissione con la reiterazione dell' atto dichiarato nullo.

3.° Finalmente non incontra il favore della legge l' ultimo assunto di non essere necessaria la formalità di conciliazione nell' attuale vertenza, perchè giudizio in via *esecutiva*.

Valga una prima osservazione. I termini dell' art. 17 della legge de'21 marzo 1817 sono assai generali, e perentorii, per ammettere la limitazione delle controparti. Le leggi giurisdizionali, perchè d'ordine pubblico sono di stretta intelligenza non occorre travolgerle = *Durum est torquere leges*, secondo il precetto di Bacone.

I *giudizi* di *sequestro di terzo* e della correlativa convalida = portono citazione a comparire = deferiscono competenze =esigono costituzione di patrocinatore =han-

---

(1) Decisione de' 20 giugno 1827.
(2) Arresto de' 28 giugno 1816.

no bisogno di atti rituali di difesa e di eccezioni ; in somma questi giudizii sono come tutti gli altri , ed abbracciono nel loro ambito ogni specie di controversie, non esclusa quelle, che concernono al titolo , alla qualità del credito , alla quantità del medesimo; e vestendo la positiva divisa di una formale contestazione , ne subisce tutti gli effetti giuridici , e va soggetto a tutte le vicende.

Se dunque il monastero non si è uniformato all' esposte formalità amministrative, con giustizia si è reclamata la nullità del *procedimento giudiziario.*

§ II.

Nullità del Ruolo Esecutivo.

Per l' art. 56 della legge de' 30 gennaro 1817 fu stabilito , che il *quadro* de' *debitori*, per rendite costituite, per canoni , prestazioni , ed annualità di capitali , dovevano contenere :

1.° Il numero d' ordine.

2.° Il *nome* , *cognome* e *domicilio* del *debitore.*

3.° L' epoca del contratto , il nome del notaro , o altro uffiziale stipulatore.

4.° La qualità del canone, della prestazione, dell' annualità dovuta.

5.° Il fondo o capitale, su cui era allogata l'annua rendita , con la provvenienza analoga.

6.° La scadenza dei pagamenti.

7.° Il numero delle annate arretrate.

Or nel 1817, quando la Real direzione del dema-

nio pubblicò il quadro, di cui ora è contesa, non adempì alle principali condizioni testè precisate: basta solo accennare, che omise il nome del debitore: salvo se, sotto la espressione generica = UNIVERSITA' = per antonomasia, si doveva intendere il *Comune di Bagnoli.*

Dippiù fu tanto mal certa la coscienza del credito, nel demanio, che sibbene abbia fatta la pubblicazione del suddetto quadro, non brigò mai di vederlo *esecutoriato*, decorsi i termini della *defissione*: ma soltanto, dopo 21 anni circa, allorchè ne fu fatto l' assegno al Monastero delle Cappuccinelle a Pontecorvo, si volle rendere il *quadro* medesimo *esecutivo* a 3 dicembre 1838, senza cerziorarne il preteso debitore, e senza alcun procedimento, giusta il rito delle pubbliche amministrazioni.

Non si dica, che tali eccezioni erano *opponibili* ne' 15 giorni dell'*affissione*, mentre la risposta è semplice, per quanto convittiva: se il nome del debitore (oltre le altre irritualità) non fu mai specificatamente riportato, chi avrebbe potuto produrre le opposizioni?

D' altronde, quello che radicalmente è *nullo* non è operativo ad aprire i termini, nè è capace a precludere il dritto a qualsiasi gravame; mentre *quod nullum est, non porrigitur ad consequentias.*

§. III.

Nullità del sequestro.

Convenghiamo, che l' azione creditoria, quando è assicurata da titolo, faculti il creditore a procedere a *sequestri* sopra effetti del debitore, esistenti presso un terzo, nei sensi dello art. 647 delle leggi di procedura Civile; ma questo principio inconcusso di legge subisce eccezioni, allorchè gli atti esecutivi debbonsi effettuaro a danno de' pubblici stabilimenti, e dei Comuni: nella quale emergenza il legislatore li ha voluto circondare di moltiplici circospezioni, e ritualità, in coincidenza de'regolamenti amministrativi i quali, nel rincontro si sono violati onninamente dalle Cappuccinelle, donde si trova eccepita la *nullità* del *sequestro*.

Num. 1.

Nullità del sequestro per la indole de'cespiti sequestrati.

È sanzionato nell' art. 28 della legge de'21 marzo 1817, che i giudicati profferiti, tanto da giudici del contenzioso amministrativo, cho del contenzioso gindiziario, non possono somministrare adito alla vendita de' mobili, o all' espropriazione degl' immobili, se non quando la notizia della sentenza, o decisione non sia stata fatta all' Intendente, affinchè questi partecipi le istruzioni correlative al Capo dell' amministrazione corrispondente, e provochi le mi-

sure di *espedienza*, pel pagamento, dal Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, trattandosi di crediti contra i Comuni, o gli Stabilimenti pubblici.

Sorse dubbio, se queste misure prudenziali erano applicabili ai sequestri delle *rendite presso i terzi*. Il dubbio per l'affermativa fu risoluto, prima con Ministeriale dell'Interno de' 30 agosto 1817, sul parere della Camera Consultiva dei presidenti della Gran Corte de' Conti, ed indi con Reale Rescritto de' 9 marzo 1836.

Per questa parte non eleviamo più la voce: le Cappuccinelle sono in regola.

Ma non erano queste le sole formalità, che si dovevono adempiere. La legge conseguente a se stessa, ed anche giusta ne' suoi *dettami*, se giudicò necessario distendere la mano soccorrevole ai Comuni, ed alle pubbliche amministrazioni, non omise di proteggere, e garantire la santità de' giudicati, ed i dritti del creditore: sicchè previde il caso, che elasso inutilmente il termine di tre mesi, dietro le istanze dell'Intendente, non si fossero date le provvidenze, per l'*opportuna soddisfazione*, allora ammise una distinzione comandata dalle circostanze.

Si volle distinguere i Comuni, e gli altri Stabilimenti che erano *possidenti*, da quelli i quali *non avevono proprietà*; pei primi fu scritto l'art. 30 della suddetta legge de' 21 marzo 1817; pei secondi l'art. 32, di cui ci occuperemo a pagina XVI.

Per ora ecco l'art. 30 = *Nei casi nei quali ha*
« *luogo il beneficio della sospensione, a termini dell'art.*
« *28, dove niuno espediente sia stato preso, dietro*
« *l'impulso dell'Intendente, sarà libero il creditore di*

« *agire , sopra i mobili , ed immobili , così dello Sta-*
« *to , che degli stabilimenti pubblici , e de' comuni. Per*
« *le amministrazioni dello Stato , le quali non pos-*
« *seggono mobili nè immobili , il creditore si diri-*
« *gerà su i beni , che l' amministrazione de' demani*
« *possiede nella provincia stessa , i quali s' intenderan-*
« *no obbligati di dritto ai debiti delle altre amministra-*
« *zioni fiscali* ».

A norma della riportata *sanzione* siamo di accordo col Tribunale , e con le parti avverse, che non era divietato adottare *procedimenti esecutivi* contra i Comuni , dopo l' elasso di 3 mesi di sopra specificati, ma però à base della condizione che costoro avessero avuto *proprietà disponibile* di mobili, o di *stabili*; ma nella pretta deficienza *di beni*, non era concessa veruna facultà di mettere , sotto sequestro , le rendite del comune di Bagnoli , onossii ai pubblici pesi , destinati a supperire ai bisogni della popolazione , giusta le norme stabilite negli *stati discussi*, che la legge dichiara *inalterabili* , e divieta l' *inversione* de'fondi, assegnati a *ciascun articolo di spesa*, senza la venia espressa del Re , o del Ministro degli affari Interni , in seguito di deliberazione del Decurionato , discussa dall' Intendente in Consiglio d' Intendenza.

La verità di tali teoriche, scolpitamente , trovasi proclamata dagli art. 249 , 250 , 252 , e 253 della legge de' 12 dicembre 1816, sicchè conviene riportarne il testuale contesto.

Art. 249. « *Ogni inversione di fondi assegnati a*
« *ciascun articolo di spesa sullo stato discusso è vieta-*
« *ta, sotto la risponsabilità del Cassiere, o del Sindaco.*

« *Qualora urgenze straordinarie esigessero una*

« *INVERSIONE, essa dovrà essere deliberata in decuriona-*
« *to, discussa dall' Intendente in Consiglio d' Inten-*
« *denza, ed* AUTORIZZATA *da* NOI PER *quei Comuni i*
« *di cui stato discusso e riservato alla nostra appro-*
« *vazione, o dal* MINISTRO DELL' INTERNO *per gli altri*
« *Comuni.*

Art. 250. « *Ogni pagamento fatto dal cassiere*
« *in contravvenzione delle disposizioni dello* STATO DI-
« SCUSSO, *gli verrà significato ne' suoi conti, salvo*
« *soltanto il suo regresso contro il Sindaco che l' ha*
« *ordinato.*

Art. 252. « OGNI COMUNE HA IL SUO STATO DI-
« SCUSSO, IL QUALE SERVE DI NORMA INALTERABILE AL-
« L'AMMINISTRAZIONE DELLE SUE RENDITE E SPESE.

Art. 253. « *Gli stati discussi formati e secondo le*
« *regole stabilite nella presente legge saranno in osser-*
« *vanza per cinque anni continui per tutte le rendite,*
« *e spese ordinarie, e fisse, e saranno rinnovati di*
« *quinquannio in quinquannio.*

« *Per le rendite, e spe se straordinarie, e varia-*
« *bili, sarà fatto in ogni anno uno stato di variazione.*

Dunque possiamo conchiudere, che le rendite, che fanno parte degli *stati discussi*, non sono passibili di *sequestro*, o di altri atti di esecuzione, concorrendovi un divieto troppo imponente, e rimarcato; altrimenti si porrebbero le pastoje all' *andamento* prestabilito alle pubbliche ammistrazioni, poste sotto l' altissimo patrocinio del GOVERNO, a *cui solo* è stata *riservata* la *facultà* dell'INVERSIONE, in vista di *circostanze straordinarie*, e col concorso gerarchico delle altre *Autorità Amministrative.*

Num. 2.

Nullità per lo stato eccezionale del debitore, e per gli espedienti intrapresi.

Ma si objetta che ove vigesse una simile regola, nessun creditore sarebbe soddisfatto.

Varie risposte a tale obiezione.

Innanzi ad ogni cosa bene si può rispondere = *Durum est sed ita scriptum*, maggiormente quando tiene alla garantia de' corpi morali, de' comuni, e degli stabilimenti pubblici.

Astrazioni da ciò la legge de' 21 marzo 1817 con l' art. 32 ha somministrato i mezzi idonei, per conseguirsi il pagamento da suddetti Enti Morali, privi di beni e di proprietà.

Ecco le parole dell' art. = « *Quanto ai Comuni*, « *ed agli Stabilimenti pubblici che* mancano di ogni « altra proprietà, *i creditori immediatamente, dopo ot-* « *tenuto il giudicato, ne daranno comunicazione all'Inten-* « *dente, per mezzo di un usciere del Tribunale Civile del* « *luogo*. L' Intendente obbligherà gli amministratori lo- « cali, ed il decurionato a progettare, frà il termine di « due mesi gli espedienti, onde pagare il debito. La deli- « berazione decurionale sarà esaminata e giudicata dal « Consiglio d'Intendenza, salvo alla parte il gravarne al- « l'autorità superiore competente.

« *Stabiliti, che saranno i mezzi, ed i modi del pa-* « *gamento la partita sarà di dritto inscritta nello sta-* « *to discusso dell' anno prossimo seguente. L' Inten-*

« *dente , o gli amministratori locali i quali mancassero*
« *agli obblighi loro ingiunti , come sopra nè saranno*
« *risponsabili personalmente. Se dopo inscritta la par-*
« *tita sullo stato discusso non segua all'epoca determi-*
« *nata il pagamento, il Sindaco , ed il Cassiere, cia-*
« *scuno per la parte che gli riguarda , ne saranno*
« *personalmente risponsabili, e non saranno discaricati*
« *di detta risponsabilità , se non dimostrano che il*
« *pagamento è stato ritardata da forza invincibile.*

Da ciò emana , che la legge sapientemente ha mirato di mettere in armonia gl'interessi de'privati con quelli di pubbliche amministrazioni , e perciò non ha lasciato in balia del caso , ma ha dettato norme di giustizia , affinchè se il creditore debba essere pagato , il Corpo Morale non riceva che il minor nocumento possibile.

Nel fatti-specie l'Intendente della Provincia ordinò al Decurionato di Bagnoli di proporre il modo del pagamento a vantaggio delle Cappuccinelle.

Il Decurionato ubbidì agli ordini, con deliberazione de' 26 giugno 1850. Questi erano gi' incarichi addossati agl' immediati amministratori del Comune , e dessi furono coscienziosamente esanditi.

Tale posizione di cose collocava i primi giudici, a dichiarare la nullità del sequestro; ma eglino si attennero a diversa sentenza , per i motivi , che seguono :

« Attesochè oltre alle eccezioni , che nel primo
« giudizio furon dal tribunale rigettate , si è dedotto
« dal Comune , che sia *nullo il sequestro* , sì perchè
« avendo esso, con particolare deliberazione decurionale
« proposto il mezzo di contrarre un debito, per sod-

« disfare il credito del Monastero, non era lecito per « effetto delle condizioni contenute negli art.[1] 28 e 29 « della legge del 21 marzo 1817 di procedere a sa- « questro in suo danno, e sì perchè la rendita del- « l'anno corrente è insequestrabile, secondochè si trae « dall'art. 249 della legge del 12 dicembre 1816, « e del Real Rescritto de' 5 febbraro 1831.

« Attesochè in quanto alla prima eccezione è ad « osservarsi, che la denunzia del titolo all'Intenden- « te fu fatta al 18 gennaro, che fu proceduto al se- « qnestro nel dì 8 giugno, che la deliberazione de- « curionale, con la quale si propose la contrattazione « di un debito, segna la data del 25 giugno, e che « *questa deliberazione non fu approvata dal Consiglio* « *d'Intendenza, il quale fu di parere, che si dovesse* « *procedere giudiziariamente.*

« Niuno espediente quindi venne *preso nei tre me-* « *si seguenti alla denunzia* fatta all'Intendente, e so- « lo dopo eseguito il sequestro fu fatta la *deliberazio-* « *ne del Decurionato, della quale non può nemmeno* « *tenersi conto per non esser stata approvata.*

« Laonde il creditore del Comune siccome pre- « scrive l'art. 30 delle dette leggi del 21 marzo 1817 « ben poteva agire esecutivamente contro il Comune. ».

Num. 3.

Erroneità patenti de' principii adottati dal Tribunale.

Con le riportate considerazioni i primi giudici sono incorsi in gravi errori di legge, di cui fa d' uopo tesserne l' enumerazione.

1.° Hanno visto *l'improrogabilità* del termine di *tre mesi*, dentro cui si doveva rinvenire l' *espediente* della *soddisfazione*, senza riflettere che non si trovava scritto, in nessun luogo, il rigore della *decadenza*, ove si fosse eseguito più tardi.

2.° Hanno invocato gli art. 28 e 29, senza discendere fino all' art. 32, il solo principalmente applicabile alla specie, o almeno hanno trasandato di vagliarli, nella corrispettiva reciprocanza, in cui si rattrovano.

3.° Hanno manomesso il detto art. 32, allorchè hanno voluto far refluire a danno del Comune la pretesa disapprovazione del Consiglio d' Intendenza, circa il *progettato pagamento* quandochè = *Factum suum cuique nocere debet*.

4.° Inoltre la *persona morale*, che si trova, sotto l' altrui *dipendenza* non può impedire, nè dare le norme al suo *Preposto:* quindi non solo non può essere chiamato risponsabile delle operazioni di costui, ma ancora si debba riputare di avere *eseguito* il proprio *impegno*, allorchè è frastornato per colpa di un'altro (1) =

(1) *Leg. 39 ff. de regulis Juris.*

In omnibus causis pro facto accipitur id, in quo per alium mora est, quo minus fiat.

5.° Hanno turbato l' ordine delle giurisdizioni, mentre, avendo ammesso che il Consiglio d' Intendenza aveva deliberato su de' *progetti* di *pagamento*, proposti dal Decurionato, non era più competente a giudicare, e molto meno ad impartire le corrispettive provvidenze, pochè la potestà era *propria* del potere gerarchicamente superiore del ramo amministrativo, e non già de' magistrati ordinarii.

La disposizione del surriferito art. 32 è positivo sul proposito = *L' intendente obbligherà gli amministratori « locali, ed il Decurionato a progettare fra il termine « di due mesi gli esperienti, onde pagare il debito. « La deliberazione decurionale sarà esaminata, e giu« dicata dal Consiglio d' Intendenza, SALVO ALLA « PARTE IL GRAVARNE ALL' AUTORITA' SU« PERIORE COMPETENTE ».*

6.° Da ultimo il tribunale si è posto in patente contradizione con se stesso allorchè ha ritenuto il principio, che lo *stato discusso sovranamente approvato*, non poteva soffrire alterazione; ha poi distrutto questo principio medesimo, quando ne ha limitato il *divieto* alla sola gestione dell' anno corrente, e non già per le epoche successive.

Con ciò ha creato una disposizione legislativa, che non sussisteva, anzi oppugnava il senso letterale, ed induitivo dalla legge, la quale con termini bastantemente assoluti ha *proibito l' inversione* degli stati discussi de' Comuni, per qualunque titolo, e per qualsiasi *circostanza* anche *estraordinaria*, senza la preventiva venia del Ministro dell' Interno, e senza l' autorizza-

..ione del Re, oltre l' *adjutorio* degli altri requisiti, richiesti dell'art. 249 della legge de'12 dicembre 1816, come di sopra si è fatto rimarcare.

La G. Corte perciò emenderà gli errori de' primi giudici.

§ IV.

Subordinatamente prescrizione quinquennale.

È scritta nell' art. 2183 LL. CC. che si prescriva col decorso *di cinque anni* generalmente tutto ciò, ch'è *pagabile ad anno*, o a *termini periodici più brevi*.

A previnire ogni dispnta, circa la convenienza di dedursi la *prescrizione*, anche nello stadio del *giudicio possessoriale*, è pregio ricordare l' art. 84 n.° 6 del Decreto de' 30 gennaro 1817, col quale fu previsto il caso delle *prescrizioni* per *rendite arretrate*, in consegnenza de' *quadri de' debitori*, e ne fu delegata la giurisdizione ai tribunali civili, e non già a' giudici del contenzioso amministrativo.

« . . . . *Sono di competenza de' tribunali civili* . . .
« *tutte le controversie per prescrizione opposta*, *avver-*
« *so l' esazioni di tali rendite* ».

Nel fatto, è incontrastabile, che il Monastero delle Cappuccinelle ha preteso ducati 1338, per *annualità non esatte* dal 1817, nel rapporto di due prestazioni annuali, che si assumono dovnti dal Comnne, l' una di ducati 2, e gr. 40, e l'altra di maggior rilievo di ducati 32, e gr. 40.

Dippiù, non si può disputare, che la dimanda

per le dette somme, che diconsi arretrate, non siasi promossa, che a 8 giugno 1840, quindi a tenore dell' additata disposizione legislativa, ed in ordine subordinata alle cose di sopra dedotte, la Gran Corte non può far dimeno di limitare il credito delle surriferite Cappuccinelle a ducati 208; a quanto ammonterebbero le ultime cinque annate, oltre la *corrente*, senza pregiudizio della *prescrizione trentenaria*, e di tutte le altre eccezioni di *merito* che vanno *riservate*, nella sede del giudizio *petitoriale*, giusta l' art. 3 del Real Decreto de' 2 maggio 1823.

§ V.

Inesistenza del giudicato, che forclude la disamina di tali vertenze.

I primi giudici a scansare la necessaria disamina di tutte l' eccezioni finora rimarcate, ricorsero alla esistenza della *cosa giudicata*, eccepita dalle Cappucinelle, con atto de' 5 dicembre 1850. Ma le parti avverse, ed il magistrato della prima istanza s' ingannarono sul proposito. È vero, che una parte dell' eccezioni di *nullità* del *titolo*, e del *sequestro*, come pure la *prescrizione* furono ventilate, nell' altra contestazione del sequestro di terzo de' 27 luglio 1849; ma è vero ancora che il tribunale annullando quel sequestro di terzo, perchè eseguito, senza intimarsi i titoli all' Intendente, pose nessuna cura ed importanza agli altri motivi, che la prudenza consigliava *riservare*.

In ogni caso, quella sentenza non acquistò mai il carattere del *giudicato*, mentre essendo stata spe-